

Jean-Pierre Schouppe

DIRITTO DEI RAPPORTI TRA CHIESA E COMUNITÀ POLITICA

Profili dottrinali e giuridici

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
SUBSIDIA CANONICA 24

EDUSC

Imprimatur

Vicariato di Roma, 18 maggio 2018

Prima edizione 2018

Grafica

Liliana Agostinelli

Impaginazione

Gianluca Pignalberi (in L^AT_EX 2_ε)

© Copyright 2018 – ESC s.r.l.

Via Sabotino 2/A – 00195 Roma

Tel. (39) 06 45493637

info@edusc.it

www.edizionisantacroce.it

ISBN 978-88-8333-745-1

INDICE

<i>Introduzione</i>	15
1. Oggetto della disciplina	16
2. Altri aspetti metodologici	22
3. Struttura del libro	26
<i>Selezione bibliografica</i>	28

I. STORIA DELLE DOTTRINE CHIESA-STATO E DELLA LORO APPLICAZIONE

Capitolo I

LA CHIESA NELL'IMPERO ROMANO

1. Il dualismo cristiano	34
2. I primi secoli del cristianesimo: dalle persecuzioni alla libertà .	36
3. La svolta di Costantino	38
4. Il cesaropapismo	45
<i>Selezione bibliografica</i>	50

Capitolo II

LA CRISTIANITÀ MEDIOEVALE

1. La formulazione dualistica di Gelasio I.....	51
2. La società feudale e la lotta delle investiture (V-XI s.).....	54
2.1. L'assetto feudale.....	54
2.2. La riforma gregoriana	57
3. La ierocrazia e i suoi fondamenti teoretici	61
4. Disgregazione dell'assetto medioevale e teorie a favore della secolarizzazione.....	68
4.1. Giovanni di Parigi e Marsilio da Padova	69
4.2. Guglielmo da Occam	70
4.3. Nicolò Machiavelli.....	70
<i>Selezione bibliografica</i>	71

INDICE

Capitolo III

IL MONDO MODERNO E LE RELIGIONI CRISTIANE

1.	Alcune teorie politiche moderne	73
1.1.	Jean Bodin e la sovranità.....	73
1.2.	Il contratto sociale: Hobbes, Locke e Rousseau.....	74
1.3.	Jacques-Bénigne Bossuet.....	76
2.	I riformatori.....	77
2.1.	Lutero	77
2.2.	Calvino.....	80
2.3.	Enrico VIII.....	81
3.	La costruzione del pluralismo cristiano.....	82
3.1.	La Pace di Augusta	82
3.2.	I Trattati di Westfalia	83
3.3.	La tolleranza, anticamera della libertà religiosa	84
4.	Le diverse modalità del giurisdizionalismo.....	87
4.1.	Gli "iura maiestatica circa sacra".....	88
4.2.	Le principali forme nazionali del giurisdizionalismo.....	89
5.	La teoria della <i>potestas indirecta</i> : Bellarmino e Suárez	90
	<i>Selezione bibliografica</i>	95

Capitolo IV

LO IUS PUBLICUM ECCLESIASTICUM

1.	La scuola di Würzburg	98
2.	La scuola curiale romana.....	100
3.	Apogeo e declino dell'IPE.....	102
3.1.	Dalla società giuridica perfetta alla <i>communio</i>	103
3.2.	Dalla potestà indiretta alla potestà direttiva?.....	109
3.3.	La confessionalità dello Stato: dalla tesi all'ipotesi	111
	<i>Selezione bibliografica</i>	113

Capitolo V

IL MAGISTERO ECCLESIASTICO PREVIO
AL CONCILIO VATICANO II

1.	La reazione al liberalismo rivoluzionario	115
1.1.	Dalla Rivoluzione francese al Concordato di Napoleone ..	115
1.2.	Il liberalismo rivoluzionario americano	118
2.	Gregorio XVI e Pio IX	119
3.	La svolta di Leone XIII	120

INDICE

4. Pio X.....	121
5. Benedetto XV	124
6. Pio XI	125
7. Pio XII	127
8. Giovanni XXIII	128
9. Il magistero preconciare e i diritti umani.....	130
<i>Selezione bibliografica</i>	141

Capitolo VI

LA RINNOVAZIONE DEL CONCILIO VATICANO II

1. La costituzione <i>Lumen Gentium</i>	144
2. La costituzione <i>Gaudium et spes</i>	146
3. La dichiarazione <i>Dignitatis humanæ</i>	151
4. Il decreto <i>Christus Dominus</i>	160
<i>Selezione bibliografica</i>	161

Capitolo VII

IL MAGISTERO POSTCONCILIARE

1. Paolo VI.....	163
2. Giovanni Paolo II.....	164
3. Benedetto XVI.....	167
4. Papa Francesco.....	170
<i>Selezione bibliografica</i>	171

II. PROFILI GIURIDICI ATTUALI

Capitolo VIII

I PRINCIPI GIURIDICI E I SISTEMI DI RAPPORTI TRA CHIESE E STATI

1. I principi circa i rapporti tra Chiesa e Stati	175
1.1. Dualismo plurale	176
1.2. Sovranità, indipendenza e autonomia.....	178
1.3. Mutua incompetenza	180
1.4. Cooperazione.....	181
1.5. La funzione magisteriale.....	184
1.6. Il principio di autonomia dei fedeli: i limiti canonici relativi al clero e alla vita consacrata.....	186

INDICE

2.	I principali sistemi di rapporti.....	191
2.1.	Confessionalismo.....	194
2.2.	Separazione.....	195
2.3.	Coordinazione.....	197
2.4.	I sistemi misti.....	198
	<i>Selezione bibliografica.....</i>	<i>199</i>

Capitolo IX

I "DIRITTI NATIVI" DELLA CHIESA ALLA PROVA DELLA GIURISPRUDENZA EUROPEA (I)

1.	La nozione di "diritti nativi" e la posizione del problema comparatista.....	202
2.	La personalità morale o giuridica e l'accesso ad un equo processo civile.....	207
	Giurisprudenza della Corte EDU:.....	210
3.	La libera nomina dei vescovi e di altri ministri del culto.....	212
	Giurisprudenza della Corte EDU:.....	213
4.	La specifica formazione dei seminaristi e ministri del culto....	217
	Giurisprudenza della Corte EDU:.....	217
5.	L'annuncio della dottrina e dei principi morali anche con l'uso dei mezzi di comunicazione sociale.....	217
	Giurisprudenza della Corte EDU:.....	218
6.	La libertà d'educazione o istruzione.....	221
	Giurisprudenza della Corte EDU:.....	222
7.	Le iniziative assistenziali e di salute.....	228
	Giurisprudenza della Corte EDU.....	231

Capitolo X

I "DIRITTI NATIVI" DELLA CHIESA ALLA PROVA DELLA GIURISPRUDENZA EUROPEA (II)

8.	Un sistema matrimoniale specifico e una giurisdizione propria sul matrimonio.....	233
	Giurisprudenza della Corte EDU.....	234
9.	Il potere di giurisdizione sui luoghi sacri.....	235
	Giurisprudenza della Corte EDU:.....	235
10.	La capacità patrimoniale e il finanziamento.....	237
	Giurisprudenza della Corte EDU:.....	238

INDICE

11. La potestà giudiziaria e le procedure amministrative, anche penali	243
Giurisprudenza della Corte EDU:	244
12. La sovranità della Santa Sede e gli <i>iura legationis</i> e <i>contrahendi</i> .	245
Giurisprudenza della Corte EDU:	247
13. Riflessioni conclusive.....	248
<i>Selezione bibliografica</i>	250

Capitolo XI

LA SANTA SEDE E IL DIRITTO INTERNAZIONALE

1. Premesse: alcuni nozioni di diritto internazionale	253
2. La questione della personalità giuridica internazionale della Santa Sede	259
2.1. Cenni storici: dalla <i>questione romana</i> al Concilio Vaticano II	259
2.2. La Santa Sede come soggetto di diritto internazionale	261
3. La questione della soggettività giuridica dello Stato della Città del Vaticano	264
4. L'assenza di personalità giuridica internazionale della Chiesa cattolica	271
5. La giurisprudenza statunitense ed europea applicabile alla Santa Sede	279
<i>Selezione bibliografica</i>	282

Capitolo XII

LA DIPLOMAZIA PONTIFICIA

1. Cenni storici	285
2. Fondamento teologico-canonico e specificità dell'attività diplomatica della Santa Sede	287
2.1. Fondamento	287
2.2. Specificità	290
2.3. Legazione attiva e passiva	293
3. Fonti giuridiche canoniche e di diritto internazionale.....	294
4. Categorie di legati.....	298
5. Le funzioni del legato pontificio nel Codice	300
6. Le rappresentanze pontificie	303
<i>Selezione biografica</i>	304

INDICE

Capitolo XIII

LA SANTA SEDE E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

1.	Nozioni di base: soggetto, OIG e ONG	307
2.	La Santa Sede e l'Organizzazione delle Nazioni Unite	312
2.1.	Cenni storici	312
A)	Lo statuto di Gerusalemme	313
B)	I rifugiati	314
C)	L'Agazia internazionale per l'energia atomica	315
2.2.	Lo statuto giuridico della Santa Sede: osservatore permanente	315
A)	La Santa Sede e le altre organizzazioni intergovernative	321
B)	Le ONG d'ispirazione cattolica e le associazioni internazionali di fedeli	322
	<i>Selezione bibliografica</i>	327

Capitolo XIV

GLI ACCORDI CONCORDATARI E I TRATTATI MULTILATERALI

1.	Le grandi tappe nella storia dei concordati e le prospettive future	329
2.	La nozione di accordi concordatari	333
2.1.	Le tre teorie classiche	334
2.2.	L'attuale concetto di concordato	335
2.3.	I principali tipi di accordi concordatari	339
3.	Le regole applicabili ai trattati di diritto internazionale	341
3.1.	I soggetti	341
3.2.	Il contenuto e le riserve	342
3.3.	Forme di espressione del consenso	344
3.4.	Efficacia contrattuale e normativa	345
3.5.	Estinzione	349
3.6.	Interpretazione e risoluzione dei conflitti	351
4.	Il ruolo dei vescovi diocesani e delle conferenze episcopali	352
	<i>Selezione bibliografica</i>	355

Capitolo XV

L'ORGANIZZAZIONE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

1.	Dallo Stato Pontificio alla "Questione romana"	359
2.	I patti lateranensi	361
3.	La prima configurazione dell'ordinamento giuridico vaticano .	367
4.	La rinnovazione dell'ordinamento giuridico vaticano	368

INDICE

5. Le principali riforme strutturali di papa Francesco in materia economico-finanziaria	374
<i>Selezione bibliografica</i>	379

Appendice

TRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA

ABBREVIAZIONI E SIGLE¹

AA	Concilio Vaticano II, Decr. <i>Apostolicam actuositatem</i>
AAS	<i>Acta Apostolicæ Sedis</i>
ACNUR	Alto Commissionato delle Nazioni Unite per i rifugiati
AG	Concilio Vaticano II, Decr. <i>Ad Gentes</i>
AIEA	Agenzia internazionale per l'energia atomica
APCE	Assemblea parlamentare del Consiglio di Europa
BIRD	Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo
CCEO	<i>Codex canonum Ecclesiarum orientalium</i>
CD	Concilio Vaticano II, Decr. <i>Christus Dominus</i>
CEDU	Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
CEI	Conferenza episcopale italiana
CJUE	Corte di giustizia dell'Unione Europea
Comm. EDU	Commissione europea dei diritti dell'Uomo
COMECE	Commissione degli Episcopati della Comunità europea
COMEX	Comentario exegético al Código de Derecho Canónico
Corte EDU	Corte europea dei diritti dell'uomo
CIC 17	Codice di diritto canonico del 1917
CIC 83	Codice di diritto canonico del 1983
DGDC	<i>Diccionario General de Derecho Canónico</i>
DH	Concilio Vaticano II, Decr. <i>Dignitatis Humanæ</i>
DE	Il Diritto ecclesiastico
DU	Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo
ECOSOC	<i>Economic and Social Council</i> (Nazioni Unite, Consiglio economico e sociale)
Eph. I. C.	<i>Ephemerides Iuris Canonici</i>
FAO	<i>Food and Agriculture Organization</i> (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura)
FMI	Fondo monetario internazionale
GE	Concilio Vaticano II, Dich. <i>Gravissimum educationis</i>
GS	Concilio Vaticano II, Cost. past. <i>Gaudium et spes</i>
HUDOC	Banche dati della giurisprudenza della Corte di Strasburgo (www.echr.coe.int)

¹ In linea di massima, tutti i documenti del Magistero, la cui fonte non sia espressamente indicata, provengono dal sito web del Vaticano (w2.vatican.va).

ABBREVIAZIONI E SIGLE

IC	<i>Ius Canonicum</i>
IE	<i>Ius Ecclesiae</i> . Rivista internazionale di diritto canonico
IM	Concilio Vaticano II, Decr. <i>Inter Mirifica</i>
IPE	<i>Ius Publicum ecclesiasticum</i>
LEV	Libereria Editrice Vaticana
LG	Concilio Vaticano II, Cost. dogm. <i>Lumen Gentium</i>
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OIC	Organizzazione internazionale cattolica
OIT	Organizzazione internazionale del lavoro
OMC	Organizzazione mondiale per il commercio
OMPI	Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale
OMS	Organizzazione mondiale della sanità
OMT	Organizzazione mondiale del turismo
ONG	Organizzazione non governativa
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
OTAN	Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO)
OUA	Organizzazione dell'Unità Africana
PB	Giovanni Paolo II, Cost. Ap. <i>Pastor Bonus</i>
PO	Concilio Vaticano II, Decr. <i>Prebyterorum Ordinis</i>
RGDCDEE	<i>Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado</i>
SCV	Stato della Città del Vaticano
SDN	Società delle Nazioni
SOE	Paolo VI, motu proprio <i>Sollicitudo omnium Ecclesiarum</i>
Statochiese	Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statochiese.it)
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
TUE	Trattato sull'Unione Europea
UNCTAD	<i>United Nations Conference and Trade and Development</i> (Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo)
UNESCO	<i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i> (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la coscienza)
UNICEF	<i>United Nations International Children's Emergency Found</i>
UIT	Unione internazionale per le telecomunicazioni
UPU	<i>Universal Postal Union</i> (Unione postale internazionale)
UR	Concilio Vaticano II, Decr. <i>Unitatis redintegratio</i>

INTRODUZIONE

Due millenni fa, Gesù Cristo inviò il popolo di Dio in missione di evangelizzazione nell'orbe. Quest'incarico, affidato a Pietro e agli altri apostoli, manifesta la divina volontà secondo la quale la Chiesa non solo si ponga in cammino, ma goda anche della libertà necessaria per compiere, pienamente e fino alla fine, questa missione di salvezza dell'umanità e di trasformazione del mondo intero. Detta missione vieta alla comunità dei fedeli cristiani di impantanarsi in una prospettiva "autoreferenziale" e, come piace sempre ricordare a papa Francesco, spinge ad "uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo"². Così, strettamente collegata a questo disegno divino, nacque anche la nozione di *libertas Ecclesiae* la quale, a sua volta, ispirò il principio direttivo di questa disciplina, ossia il cosiddetto *dualismo cristiano*: il potere temporale e l'autorità spirituale aventi ambedue una sfera di autonomia propria da rispettare vicendevolmente.

Il concilio Vaticano II ha completato questa visione – classica ma non sempre posta in essere nel corso della storia – sottolineando la necessità di una cooperazione tra la Chiesa e lo Stato, trovando il suo fondamento nella vocazione di servizio alla dignità di ogni persona umana, vocazione comune ad entrambe le istituzioni³. In questo modo è stato introdotto un radicale cambiamento di impostazione: *la tradizionale centralità dei poteri è stata spodestata dalla centralità della persona*. Un'ottica questa che risale all'inizio del Cristianesimo quando si pose "il problema di coscienza, una manifestazione dell'interiorità dell'uomo"⁴, delineando così un ambito religioso di fronte a un ambito politico, ma non sempre era facile superare l'impostazione incentrata sui poteri. Quindi, mentre da un lato, la Chiesa istituzione era intralciata dal potere politico-temporale (corrispondente tra l'altro agli Stati pontifici), dall'altro, ancora non era emersa la cultura dei diritti umani: non più quella rivoluzionaria e anti-

² Cfr. FRANCESCO, esort. ap. *Evangelii Gaudium sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale*, 24 novembre 2013, n. 20.

³ Cfr. CONCILIO VATICANO II, cost. *Gaudium et spes*, n. 76c.

⁴ G. LEZIROLI, *Relazioni Chiesa cattolica e potere politico. La religione come limite del potere (Cenni storici)*, 4^a ed., Giappichelli, Torino 1998, p. 2.

religiosa, ma quella pacata e volta a limitare gli abusi dei regimi politici assolutisti o dittatoriali. Così, dopo il crollo della vecchia scuola dello *Ius publicum ecclesiasticum* (IPE), avvenuto in modo definitivo durante l'ultimo Concilio, e preceduto da un lungo periodo di inadattabilità della docenza iuspubblicista alla realtà, è comparsa la rinnovata disciplina dei Rapporti.

1. OGGETTO DELLA DISCIPLINA

A più di mezzo secolo dalla conclusione del Concilio questa disciplina ecclesiale non è più proprio “nuova”, bensì si presenta sotto una forma rinnovata, anzi rifondata, nei confronti della teoria preconciare dello *Ius publicum ecclesiasticum*. Ormai, il *vacuum* provocato dalla crisi dell'anzidetta scuola è stato colmato dalla pubblicazione di diversi manuali e di qualche trattato. Perciò, pur sussistendo delle differenze tra i vari autori riguardo ad aspetti piuttosto particolari, oggi si osserva un'ampia convergenza sull'essenziale⁵.

La disciplina si compone dei principi di giustizia e delle norme giuridiche formalizzate principalmente nei canoni e negli accordi che reggono i rapporti giuridici esterni della Chiesa. Classicamente l'oggetto

⁵ Si veda in particolare G. DALLA TORRE, *La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e comunità politica*, AVE, Roma, 2^a ed., 2002; V. PRIETO, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e società civile*, Edusc, Roma 2003; ID., *relaciones Iglesia-Estado. La perspectiva del Derecho Canónico*, Universidad pontificia de Salamanca, Salamanca 2005; A.D. BUSO, *La Iglesia y la Comunidad Política*, Educa, Buenos Aires 2000. Se questi manuali palesano indubbiamente un crescente interesse per questa disciplina scientifica, sono soprattutto strumenti didattici richiesti dalla necessità della docenza. Trattano con un'attenzione variabile, e complessivamente piuttosto limitata, gli aspetti propriamente epistemologici e metodologici. Invece, la pubblicazione di un primo trattato che tenesse conto della nuova impostazione conciliare costituisce un apprezzabile passo avanti per lo sviluppo della disciplina: C. CORRAL SALVADOR, *La relación entre la Iglesia y la comunidad política*, BAC, Madrid 2003. Tra gli articoli di riviste sulla metodologia della disciplina rinnovata, si può menzionare innanzitutto C.J. ERRÁZURIZ M., *Sull'impostazione ecclesiale dei rapporti giuridici tra la Chiesa come istituzione e la comunità politica*, in “Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado”, 20 (2004), spec. p. 76-83 (anche, con alcune modifiche e aggiornamenti, nel vol. II del suo *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, Giuffrè, Milano 2017, pp. 683-722) e G. DALLA TORRE, *La Chiesa di fronte agli Stati: lo Ius Publicum Ecclesiasticum nell'attuale contesto ecclesilogico*, “Quaderni di diritto ecclesiastico”, aprile 2017/1, 65-78 nonché il suo *La Chiesa e gli Stati. Percorsi giuridici del Novecento*, Studium, Roma 2017 (raccolta di diversi studi già pubblicati, tranne un capitolo 7 totalmente nuovo).

viene distinto in formale e materiale. *L'oggetto formale* è costituito dai rapporti esterni della Chiesa aventi un contenuto giuridico-canonico. *L'oggetto materiale* riguarda invece le relazioni esterne con comunità giuridicamente e politicamente organizzate. Perciò, l'oggetto *tout court* della disciplina è costituito dalle relazioni giuridiche istituzionali 'ad extra' della Chiesa con le diverse comunità politiche⁶. In altri termini, la disciplina studia i principi di giustizia e le norme giuridiche che, secondo una prospettiva ecclesiale (e non statale) reggono i rapporti giuridici della Chiesa cattolica con le diverse comunità politiche che, come essa, sono giuridicamente organizzate.

Prenderemo le mosse dall'asse centrale della disciplina, ossia le relazioni giuridico-istituzionali tra la Chiesa cattolica e gli Stati, adattandole alla situazione contemporanea. A questo riguardo, due costatazioni palesano i loro limiti. Da un canto, il secondo termine della relazione è diventato troppo esiguo: lo Stato attraversa una profonda crisi che ha provocato la sua progressiva decadenza, al punto di essere stato a sua volta qualificato come *societas imperfecta*, cioè proprio come la Chiesa era considerata in precedenza dagli autori giurisdizionalistici. Nel contempo altre realtà politiche, sia infranazionali (*Länder*, regioni, comunità autonome, cantoni...), sia inter- o soprannazionali, si sono imposte come necessari interlocutori. Perciò, la disciplina si è estesa aldilà di quell'asse tradizionale e comprende le relazioni giuridiche tra la Chiesa cattolica e le diverse comunità politiche, senza escludere le organizzazioni internazionali governative (Organizzazione delle Nazioni Unite, Unione Europea, Consiglio di Europa, ecc.), le quali a rigore non hanno la natura di comunità politiche.

D'altro canto, la nozione di "Chiesa-istituzione" non si limita più al vertice della Chiesa cattolica romana, ossia alla Sede Apostolica/Santa Sede. Ad esempio, nel settore pattizio, sono stati conclusi degli accordi sul piano nazionale, regionale o locale e, a tale scopo, sono intervenuti come soggetti firmatari dei vescovi diocesani e delle conferenze episcopali.

Peraltro, non va dimenticato l'insegnamento conciliare secondo cui il soggetto "Chiesa" non designa prima di tutto la sua gerarchia, né le

⁶ Riprendiamo sostanzialmente la definizione di Prieto: V. PRIETO, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e società civile*, Edusc, Roma 2003, p. 13. A questo riguardo si può lamentare che le interessanti osservazioni del professore colombiano formulate nella versione originale italiana [specialmente p. 11-15] non siano state riprese nella summenzionata versione spagnola.

attività guidate dall'alto con o senza mandato (oggi si parla piuttosto di una missione canonica), bensì il popolo di Dio, e specialmente i fedeli laici⁷. Perciò, sin dall'ultimo Concilio, la *via personale* dei fedeli, in particolare dei laici, è divenuta il modo prioritario di trasformazione del mondo, anche se la Chiesa non può prescindere totalmente dalla necessaria complementarità offerta dalla *via istituzionale* o di vertice. Tuttavia l'oggetto della disciplina studiata si concentra primariamente sui rapporti istituzionali. Peraltro, la via personale (o "privata" se si considera la piena autonomia e l'assenza di missione canonica da parte della gerarchia) conviene lasciarla all'iniziativa dei fedeli, specialmente dei laici, individualmente o associati, senza assumere il rischio di darne una definizione troppo stretta che rischierebbe di ridurre la loro legittima autonomia negli affari temporali.

La proposta poi di estendere la materia dei rapporti alle relazioni tra la Chiesa cattolica e le altre religioni è una soluzione possibile. Tuttavia, a mio avviso, non è una opzione adeguata poiché non conviene mescolare i rapporti che la Chiesa cattolica stabilisce con due realtà totalmente differenti: le comunità politiche e le altre religioni. Inoltre, muoversi in questi termini avrebbe come inconveniente quello di estendere troppo l'oggetto della materia. Sono altresì consapevole che questa scelta metodologica sia perfettamente discutibile e in contrasto con la "visione triadica", fra gli altri, oggi sostenuta da uno dei principali esponenti della disciplina⁸. Ma questa conclusione è frutto dell'esperienza

⁷ Cfr. P. Río, *Los fieles laicos, Iglesia en la entraña del mundo*, Palabra, Madrid 2015.

⁸ Con questa espressione Dalla Torre propone una tripartizione materiale della disciplina del DPE: "i rapporti della Chiesa con gli Stati (e le altre istituzioni politiche), i rapporti della Chiesa con le società civili, i rapporti ecumenici ed interreligiosi" (G. DALLA TORRE, *La Chiesa di fronte agli Stati: lo Ius Publicum Ecclesiasticum nell'attuale contesto ecclesiologicalo*, "Quaderni di diritto ecclesiastico" aprile 2017/1, 65-78, cit. 67-68). Sono d'accordo sul punto che la disciplina dovrebbe, in linea di massima, inglobare i rapporti con la società civile (di fatto, il corso che impartisco alla Pontificia Università della Santa Croce si intitola così: "rapporti tra la Chiesa e la società civile"). Tuttavia, di questi ultimi argomenti sulla società civile propriamente detta si tratterà relativamente poco in questo manuale, che si incentrerà sugli argomenti essenziali (i rapporti con la comunità politica), i quali, come nota anche Dalla Torre, sono "l'oggetto prevalente dell'attenzione della dottrina canonistica" (*ibid.*, 68). A questo punto, mi permetterei di aggiungere una osservazione assai prammatica: soltanto a patto di concentrarsi su questi temi centrali, detti rapporti tra la Chiesa e la comunità politica possono essere insegnati in modo completo, cioè comprendendo elementi di storia, di magistero ecclesiale e di aspetti tecnici riguardanti, tra l'altro, gli accordi e concordati. Peraltro, condivido anche l'interesse manifestato dall'insigne autore per i rapporti della Chiesa cattolica con le

di docenza di questa materia, condivisa anche da altri colleghi, ed è conforme ai criteri metodologici adottati: si tratta dei rapporti esteriori con le comunità politiche giuridicamente organizzate⁹.

Un altro punto chiave è il mantenimento di una chiara distinzione tra l'orizzonte disciplinare del corso di *rapporti* e quello del *diritto ecclesiastico*, nonostante la condivisione di numerose tematiche più o meno comuni. A prescindere dalle diversità di denominazioni e dalla variabile rilevanza riconosciuta al programma nelle diverse Facoltà di Giurisprudenza, occorre non tralasciare che i corsi in considerazione studiano il fenomeno religioso dal punto di vista dei rispettivi Stati. Per quanto riguarda poi l'espressione "diritto ecclesiastico", come è risaputo, il vocabolo "ecclesiastico" non designa la *fonte* del diritto normativo, bensì la *materia* retta dalle norme considerate. Con questo titolo si designano le norme statuali del diritto riguardanti tutto il fatto religioso, ossia la Chiesa e le diverse confessioni, oppure i diversi "culti", in quanto hanno una proiezione civile¹⁰. Invece, il ramo *rapporti* è una disciplina giuridica che studia i summenzionati rapporti dal punto di vista ecclesiale (quello della Chiesa cattolica). In questo senso, nonostante il limitato numero di "canoni" che regolano tale disciplina e la presa in considerazione di elementi giuridici provenienti da altri ordinamenti, quest'insegnamento

altre religioni cristiane e non cristiane. Tuttavia, mi sembra che le relazioni ecumeniche e il dialogo interreligioso spettino piuttosto a una o forse due discipline specifiche, che forse bisognerà sviluppare nel futuro ma, nella realtà delle Facoltà di diritto canonico, queste materie sono già parzialmente coperte da diversi corsi, per esempio il diritto canonico sacramentale (un altro discorso è quello delle Facoltà di Giurisprudenza). Inoltre le disposizioni in materia ecumenica sono quasi sempre unilaterali; per cui, sebbene l'interesse di questi argomenti sia evidente, e magari aumenterà ancora nel futuro, secondo me, questi temi non fanno parte dell'oggetto materiale del corso di *Rapporti* o DPE e non saranno trattati nel manuale, se non per inciso.

⁹ Ciononostante, sono d'accordo sul fatto che i canonisti devono avere a cuore di conoscere lo statuto delle altre comunità religiose e il trattamento che lo Stato gli riserva, anche perché queste questioni presentano delle grandi affinità che possono avere indirettamente una incidenza sull'autonomia della Chiesa e sul suo diritto (per esempio in ragione dell'obbligo spettante agli Stati di evitare le ingiuste discriminazioni tra le rispettive comunità religiose). Ma questo è differente dallo studio sistematico delle relazioni tra Chiesa cattolica e gli altri gruppi religiosi per esempio mediante intese concluse tra di loro.

¹⁰ Si veda per esempio P.-A. D'AVACK, *Trattato di Diritto ecclesiastico italiano*, 2^a ed., Giuffrè, Milano 1978, p. 3; L. DE LUCA, *Diritto ecclesiastico*, in *Scritti di Diritti ecclesiastico*, I, Cedam, Padova 1997, p. 237-258; A. VITALE, *Corso di Diritto ecclesiastico*, 9a ed., Giuffrè, Milano 1998, p. 1-2; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico* (aggiornamento a cura di A. Bettegini e G. Lo Castro) 10^a ed., Zanichelli, Bologna 2009, p. 3.

può essere qualificato come “canonico” o appartenente allo *Ius Ecclesiae*, in quanto le norme di riferimento sono (co) prodotte dalla Chiesa o sono canonizzate o, quantomeno, sono accettate da essa dopo un attento filtraggio.

L'anzidetta non inclusione dei rapporti giuridici della Chiesa cattolica con gli altri gruppi religiosi in questa disciplina evidenzia una notevole *asimmetria* nei confronti del diritto ecclesiastico poiché, mentre questa branca si occupa soltanto dei rapporti della Chiesa cattolica, il diritto ecclesiastico o diritto delle religioni si interessa di tutti i gruppi religiosi presenti all'interno di uno Stato. La differenza di prospettive tra le due discipline però non va sottovalutata. Il corso di *rapporti* si situa nell'ottica della Chiesa, mentre il diritto ecclesiastico è una disciplina giuridica dello Stato. Di conseguenza, non di rado, potranno esserci delle divergenze e, addirittura, un certo antagonismo, seppur ipoteticamente mitigato dal principio di cooperazione tra Chiesa e comunità politiche, in vista della comune protezione della dignità umana della persona e, in particolare, per la difesa del suo diritto civile alla libertà religiosa.

Inoltre, nei paesi di grande tradizione ecclesiasticista come l'Italia, la Spagna e la Germania, numerosi titolari di questo corso sono stati finora dei canonisti o, almeno, dei giuristi dotati di una solida formazione canonica. Tuttavia non si può escludere che tale situazione possa mutare: difatti, persino nelle Facoltà di Giurisprudenza di questi Stati, il diritto ecclesiastico è attualmente vittima di una diminuzione del suo insegnamento e, di conseguenza, è ipotizzabile che in futuro sia sempre più spesso impartito anche da studiosi non canonisti, e addirittura da giuristi acattolici. In tale ipotesi, la trasmissione di conoscenze giuridiche essenziali relative alla Chiesa ed alla Santa Sede non sarebbe più garantita, con tutte le prevedibili conseguenze. Inoltre, a prescindere da quelle che siano le loro convinzioni personali, gli ecclesiasticisti saranno particolarmente esposti alla pressione congiunta del positivismo legalista o procedurale e del sociologismo giuridico, che rifletterà il carattere di una società secolarizzata di segno individualistico e relativista o, addirittura, laicista. Sebbene sia ipotizzabile che molti di loro riescano ad armonizzare, secondo giustizia, i diversi punti di vista che contrastano in una questione determinata, la problematicità di questa tematica non appare comunque del tutto trascurabile.

Quest'ultima osservazione può perciò contribuire a cogliere l'interesse per il corso di *rapporti* da parte delle Facoltà di diritto canonico, ribadito anche dalla sua impostazione obbligatoria nell'ambito degli

studi della licenza, così come conforme anche ad una lunga tradizione¹¹. Ciò consente di evidenziare un'altra caratteristica intrinseca di questa branca: il suo profilo *difensivo*. Ma in che senso difensivo? Detta qualifica, a volte contestata, va intesa bene: senz'altro non si tratta più di un atteggiamento "apologetico", inteso nel senso di un'accezione, pressoché peggiorativa. Neanche si potrebbe accettare oggi una "difesa" o argomentazione giuridica che fosse incentrata, come secondo il vecchio *ius publicum ecclesiasticum*, sulla superiorità della potestà di governo del romano Pontefice rispetto alla potestà delle autorità pubbliche, nonché sui diversi privilegi ecclesiali che si cercava di mantenere nella prospettiva della *potestas indirecta*. Ormai, l'idea di "difesa" non si dà più in una logica di "scontro", bensì si rapporta principalmente ad una realtà molto diversa: *l'irrinunciabile difesa della libertà della Chiesa (popolo di Dio) in vista del compimento della sua missione* in termini di diritti fondamentali, incluso istituzionali. Ovviamente, detta asserzione viene fatta con la consapevolezza che la difesa della Chiesa, e quindi dei fedeli, sia un aspetto inerente alla disciplina. Se *in hoc mundo* la comunità ecclesiale sembra realisticamente avere sempre bisogno di siffatta dimensione difensiva, questa in realtà non costituisce più il punto centrale della disciplina, il quale sarebbe piuttosto l'assicurarsi dei mezzi necessari – in particolare per mezzo di una *sana cooperatio* con le autorità civili – per il compimento della missione ecclesiale, ossia l'evangelizzazione e la salvezza delle anime.

Perciò, ispirandosi all'appena ricordata novità conciliare, la Chiesa stimola la via personale, inclusa quella privata, di trasformazione del mondo che spetta ai singoli fedeli. Con una coscienza ben formata, i fedeli – in particolare i laici – sono chiamati ad essere "sale della terra e luce del mondo" e ad influire nel seno della società civile e politica

¹¹ Si veda art. 56 *Ordinationum* riformato dal Decreto della Congregazione per l'Educazione Cattolica del 2 settembre 2002, con cui venne rinnovato l'ordine degli studi nelle Facoltà di Diritto canonico stabilito dalla cost. apost. *Sapientia christiana*, "AAS" 95 (2003) 284. Questa disposizione prevede tra i corsi obbligatori quello di "relationes Ecclesiam inter et societatem civilem", mentre le normative precedenti, rispettivamente del 1931 (cost. *Deus scientiarum Dominus*) e del 1979 (cost. *Sapientia christiana*), parlavano ancora di "diritto pubblico ecclesiastico". Sull'evoluzione dei piani di studio, si veda C. ERRÁZURIZ M., *Derecho canónico (estudios eclesiásticos de)*, in J. OTADUY, A. VIANA E J. SEDANO (ed.), *DGDC*, vol. III, Thomson reuters Aranzadi, Pamplona 2012, pp. 99-103. Le *Norme applicative della Congregazione per l'Educazione cattolica per la fedele esecuzione della Costituzione apostolica Veritatis Gaudium* del Papa Francesco del 27 dicembre 2017 ribadiscono l'esigenza della disciplina «relazioni tra la Chiesa e la società civile» tra le discipline connesse obbligatorie (art. 61, 2°, b).

come “fermento nella massa”, anziché corporativamente, ossia come *longa manus* della gerarchia ecclesiale. Parallelamente, rimane pure la via istituzionale o di vertice, la quale, nonostante il suo ridimensionamento conciliare, sarà sempre presente: la libertà religiosa istituzionale, ossia l’autonomia di organizzazione e di azione dovuta secondo giustizia alla Chiesa cattolica come istituzione. Ma, ormai, la pretesa libertà non verrà più alterata per le superate preoccupazioni legate alla (ri)conquista della potestà politico-temporale, ma la Chiesa rivendicherà solamente l’unica potestà che legittimamente spetta alla sua *sacra auctoritas*, ossia il pieno esercizio della *funzione magisteriale* volta alla formazione delle coscienze. Si badi bene: pur rivolgendosi principalmente ai fedeli cattolici, si rivolge anche a tutti i cristiani e, addirittura a tutte le persone della società che si mostrano interessate, persino nello spazio pubblico. Ciò non è indottrinamento, bensì un prezioso contributo morale e culturale offerto alla società pluralista odierna. Proprio perciò il corso di *rapporti* insegna i capisaldi della dottrina sociale cristiana, nella sua universalità e radicalità, ma senza dimenticare la tutela dei diritti della Chiesa, eventualmente concordati con lo Stato, che consentono la piena diffusione del suo messaggio al servizio della dignità di ogni persona.

2. ALTRI ASPETTI METODOLOGICI

La rinnovata disciplina del *diritto pubblico esterno* prende le mosse da una autocomprensione della Chiesa alla luce della Rivelazione. Quindi non si tratta più di verificare innanzitutto la “statualità” della Chiesa, ma si parte dalla ricca nozione ecclesiologica della *communio* del popolo di Dio¹². La branca in questione beneficia d’importanti contributi di variegate provenienze: innanzitutto l’ecclesiologia, la teologia del diritto canonico, la teoria fondamentale, il diritto costituzionale e l’organizzazione ecclesiastica¹³. Inoltre, diverse discipline connesse svolgono una funzione complementare. I contributi di discipline affini – teologia pastorale, ecumenismo, storia, sociologia, filosofia politica, etica. . . – possono

¹² Il decreto conciliare *Optatam totius*, n. 16d precisa bene: “In iure canonico exponendo (...) respiciatur ad Mysterium Ecclesiae”.

¹³ Sulla concezione delle diverse branche del diritto canonico, rimando a J. HERVADA – P. LOMBARDÍA, *El Derecho del Pueblo de Dios*. I, *Presentación*, Eunsa, Pamplona 1970, p. 23. Si veda anche la sintesi di J. FORNÉS, *Ciencia canónica*, in J. OTADUY, A. VIANA E J. SEDANO (ED.), *DGDC*, vol. II, Aranzadi, Pamplona 2012, pp. 79-88.

essere di grande rilevanza. Per esempio, in questo corso uno spazio non trascurabile sarà dedicato alla storia, ma non ci si interesserà della storia in sé stessa, bensì della storia delle dottrine sui rapporti Chiesa-Stato e della loro applicazione concreta. Con l'aiuto dei contributi storici, scoprendo la genesi dei principi e traendone l'esperienza utile, verranno poi esaminati i rapporti attuali tra Chiesa e comunità politica. Detti rapporti contengono le effettive dimensioni di giustizia che spetta al giurista-canonista conoscere e tutelare. La dottrina sociale della Chiesa va anche menzionata in quanto substrato dell'insegnamento dottrinale della Chiesa, ma non si tratterà di presentare tutti i suoi contenuti, bensì di sostenere soprattutto l'esercizio della sua *potestas magisterii*, ossia della sua facoltà di esprimere, persino pubblicamente, il suo giudizio morale sugli affari temporali.

Un altro spunto di riflessione riguarda il *diritto concordatario*. Pur essendo stato sempre incluso sia nei trattati dell'IPE che nelle opere post-conciliari della disciplina esaminata, si osserva nei programmi di alcune Facoltà di diritto canonico – per non parlare delle Facoltà di giurisprudenza – la previsione di un corso specificamente dedicato ai concordati o agli accordi concordatari. A mio modo di vedere, almeno nelle Facoltà di diritto canonico, spetta anche alla disciplina dei Rapporti un'iniziazione, anzitutto nozionale e illustrativa, all'attuale realtà concordataria, che per molti aspetti rimanderà al diritto internazionale. Detti accordi si giustificano come uno strumento giuridico efficace per la realizzazione della libertà della Chiesa. Perciò questa disciplina difficilmente potrebbe prescindere da una breve presentazione dello strumento concordatario, che in tanti Stati consente una più efficace realizzazione dei principi che essa sistematicamente espone.

Per ciò che attiene poi alla *denominazione* della disciplina, per quanto non sia l'aspetto più rilevante, e nonostante che dopo la rifondazione disciplinare non si sia ancora giunti ad un consenso su un'unica soluzione, la questione del titolo non può essere tralasciata, anche perché la stessa denominazione può rispecchiare degli indici rivelatori circa sia gli obiettivi che i diversi autori proseguono, sia la metodologia adottata. Infatti per quanto riguarda le espressioni "diritto pubblico ecclesiastico" e "relazioni tra Chiesa e Stato", ambedue sembrano ormai superate. Infatti, dopo il concilio Vaticano II, la prima non è più proponibile, se non con un espresso richiamo al rinnovamento conciliare¹⁴; ed inoltre, facendo

¹⁴ Vedi E. FOGLIASSO, *Il 'Ius Publicum Ecclesiasticum Ecclesiae' e il Concilio Ecumenico Vaticano II*, SEL, Torino 1968; A. DE LA HERA – CH. MUNIER, *Le droit public ecclésiastique*

i conti con l'anzidetta "dilatazione" del secondo soggetto dei rapporti (non basta più attenersi allo Stato), anche la seconda denominazione sembra ormai essere obsoleta¹⁵.

Rimangono quindi tre possibili soluzioni: 1°) "diritto pubblico esterno"¹⁶, 2°) "diritto dei rapporti tra Chiesa e società civile"¹⁷ e 3°) "rapporti tra la Chiesa e la comunità politica". Questa terza formulazione, ispirata dal n. 76 della cost. *Gaudium et spes* – ma rovesciando l'ordine dei termini della relazione per collocare la Chiesa in primo piano – è senz'altro quella maggiormente adottata dagli autori¹⁸. A mio parere, la prima ("diritto pubblico esterno") rischia di evocare la vecchia scuola del diritto pubblico ecclesiastico, che era precisamente suddivisa in DPE "interno" ed "esterno", provocando così una inutile confusione. Inoltre, potrebbe far pensare alla distinzione tra diritto pubblico e diritto privato che in

à travers ses définitions, in "revue de droit canonique" 14 (1964) 32-63; P. LOMBARDÍA, *Le droit public ecclésiastique selon Vatican II*, in "Apollinaris" 40 (1967) 59-112; J. CALVO, *Teoría general del Derecho público eclesiástico*, Porto y Cía, Santiago de Compostela 1968; R. MINNERATH, *I rapporti tra la Chiesa e gli Stati nella più recente dottrina dello 'jus publicum ecclesiasticum'*, in S. GHERRO (cur.), *Studi sui rapporti tra la Chiesa e gli Stati*, CEDAM, Padova 1989, pp. 3-10.

¹⁵ Cfr. C. CORRAL – J. GIMÉNEZ DE CARVAJAL, *relaciones del Iglesia y del Estado*, Universidad Complutense, Madrid 1976; J. LISTL, *Kirche und Staat in der neueren katholischen Kirchenrechtswissenschaft*, Duncker und Humblot, Berlino 1978; S. GHERRO (cur.), *Studi sui rapporti tra la Chiesa e gli Stati*, CEDAM, Padova 1989.

¹⁶ Cfr. C. SOLER, *Iglesia y Estado. La incidencia del Concilio Vaticano II sobre el Derecho público externo*, Eunsa, Pamplona 1993, pp. 21-49; L. SPINELLI – G. DALLA TORRE, *Il diritto pubblico dopo il Concilio Vaticano II. Lezioni di diritto canonico*, 2ª ed., Giuffrè, Milano 1985.

¹⁷ Cfr. V. PRIETO, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e società civile*, Edusc, Roma 2003 (invece, la versione spagnola è: ID., *relaciones Iglesia-Estado. La perspectiva del Derecho Canónico*, Universidad pontificia de Salamanca, Salamanca 2005).

¹⁸ Cfr. G. SARACENI, *Chiesa e comunità politica*, Giuffrè, Milano, 1983; L. MUSSELLI, *Chiesa cattolica e comunità politica*, Cedam, Padova 1975; L. MISTÒ, "Libertas religiosa" e "libertas Ecclesiae". Il fondamento della relazione Chiesa-comunità politica nel quadro del dibattito postconciliare in Italia, Morcelliana, Brescia 1982; P. LOMBARDÍA – J. OTADUY, *La Iglesia y la comunidad política*, in *Manual de Derecho canónico*, 2ª ed., Eunsa, Pamplona 1991, pp. 823-861; T. BERTONE, *Il rapporto giuridico tra Chiesa e Comunità politica*, in AA.VV., *Il Diritto nel mistero della Chiesa*, 2ª ed., III, P.U.L., Roma 1992, pp. 605-681; A.D. BUSO, *La Iglesia y la Comunidad Política*, Educa, Buenos Aires 2000; G. DALLA TORRE, *La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e comunità politica*, AVE, Roma, 2ª ed., 2002; C. CORRAL SALVADOR, *La relación entre la Iglesia y la comunidad política*, BAC, Madrid 2003; C.J. ERRÁZURIZ M., *Sull'impostazione ecclesiale dei rapporti giuridici tra la Chiesa come istituzione e la comunità politica*, "Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado" 20 (2004) spec. 76-83; GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, *Libertà religiosa e rapporti Chiesa-Società politiche*, Glossa, Milano 2007.

questa sede non interessa. Le altre due denominazioni poi, pur manifestando adeguatamente il rinnovamento conciliare, non consentono di capire se i “rapporti” di cui si tratta sono considerati dal punto di vista ecclesiale o statale, in quanto l’espressione “rapporti” è spesso adoperata nel programma di numerose Facoltà di giurisprudenza per designare la parte storica del corso di diritto ecclesiastico dello Stato.

Optando quindi per la chiarezza, ho scelto la denominazione *Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica*, aggiungendo il sotto-titolo *Profili dottrinali e giuridici*. Così, da una canto si evita la possibile confusione con la parte storica del corso di diritto ecclesiastico impartita nelle Facoltà di giurisprudenza, dall’altra risulta chiaro che si tratta di una disciplina ecclesiale volta alle relazioni esterne della Chiesa. Come indicato dal sotto-titolo, la materia comporta una parte di storia delle dottrine, in particolare del Magistero ecclesiastico, e peraltro non viene ristretta ai soli profili canonistici, giacché essa prende in considerazione anche degli aspetti giuridici di indole secolare, inclusi diversi argomenti di diritto internazionale.

Bisogna altresì precisare più accuratamente il secondo soggetto di questi rapporti: la comunità politica. Così la disciplina viene delimitata prendendo le mosse dal suo asse centrale, al fine di evitare di estendere eccessivamente il suo oggetto a temi che non si tratterebbero facilmente a lezione. Ad esempio, questo corso non intende studiare, se non solo incidentalmente, le relazioni della Chiesa con i partiti politici, i sindacati, i gruppi di pressione, le associazioni di genitori, le società commerciali, o con gli altri gruppi religiosi. . . Difatti, qualora l’oggetto materiale fossero stati i rapporti tra chiesa e *società civile*, detti aspetti avrebbero dovuto essere trattati per un’esigenza di completezza metodologica.

A proposito poi della società civile, va anche sottolineato che la chiamata dei laici a trasformare la società in quanto “anima nel corpo”, secondo la formula dell’*Epistola a Diogneto*, dopo il concilio Vaticano II è tornata ad essere la modalità privilegiata dell’azione ecclesiale nel mondo. Infatti si nota l’influsso benefico delle virtù umane e civiche praticate dai cristiani. In alcuni casi, questa testimonianza potrebbe eventualmente preparare anche lo stabilimento di futuri rapporti di vertice tra la Chiesa e uno Stato, operando quindi una specie di rovesciamento della logica che tradizionalmente caratterizzava la diplomazia della Santa Sede. Questo è ciò che attualmente si sta verificando nelle trattative con le autorità civili della Repubblica Popolare Cinese che, in linea con la *Lettera* di

Benedetto XVI¹⁹ e gli incoraggiamenti di Francesco, porta alla fase di stipulazione di accordi culturali con questo Stato, preparando così la strada ad eventuali future relazioni diplomatiche.

Concludendo la parte metodologica, alla luce dei precedenti elementi, si propone una struttura della disciplina che riesca a combinare e ad articolare i seguenti elementi: 1°) la storia delle dottrine Chiesa-comunità politica e la verifica della loro applicazione lungo due millenni; 2°) la formulazione del magistero ecclesiastico e dei principi di giustizia al riguardo; 3°) i diritti rivendicati dalla Chiesa e la loro formalizzazione principalmente nel CIC e nel CCEO; 4°) la personalità internazionale della Santa Sede, la sua attività diplomatica e concordataria, nonché la sua presenza attiva nelle organizzazioni internazionali, senza dimenticare una breve presentazione dello SCV, in quanto Stato-funzione al servizio del Papa e della sua missione ecclesiale.

Sulla base degli elementi già forniti, a modo di riassunto sintetico, possono essere individuati diversi *parametri* su cui poggia la rinnovata disciplina²⁰: 1°) il *dualismo cristiano* diventato *dualismo plurale*; 2°) *l'estensione dei due soggetti* dei rapporti; 3°) una sostanziale reinterpretazione dei rapporti Chiesa-comunità politica *alla luce del concilio Vaticano II*; 4°) la centralità dei *diritti della persona* umana e specialmente della *libertà di religione*; 5°) un ruolo crescente del *diritto internazionale*, in quanto svolge la funzione di ordinamento di riferimento nei confronti degli altri ordinamenti societari²¹, nonché di garante supremo dei diritti fondamentali²².

3. STRUTTURA DEL LIBRO

Questo manuale *si rivolge* innanzitutto agli studenti di licenza in diritto canonico che seguono il corso di *rapporti* come insegnamento ob-

¹⁹ Cfr. BENEDETTO XVI, *Lettera ai cattolici cinesi*, 27 maggio 2007.

²⁰ Ho presentato questi parametri in J.-P. SCHOUPPE, *Rapporti giuridici tra Chiesa e comunità politiche. Profili epistemologici e metodologici di una rinnovata disciplina*, "IE" 20 (2008) 65-86, spec. 83-86. In linea di massima concordano con le "basi" annoverate in C. CORRAL, *La relación entre la Iglesia y la comunidad política*, BAC, Madrid 2003, pp. 26-29.

²¹ Cfr. V. BUONOMO, *relazioni tra diritto canonico e diritto internazionale*, in M.J. ARROBA CONDE (cur.), *Manuale di diritto canonico*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2014, pp. 311-344.

²² Di solito questa disciplina viene qualificata come diritto internazionale dei diritti dell'uomo.

bligatorio. È il frutto della mia docenza romana per più di un decennio davanti a un pubblico stimolante in quanto variegato e internazionale. L'universalità degli studenti favorisce il distacco da una visione eccessivamente legata all'orizzonte dei particolarismi locali. Nella realizzazione del progetto, ho cercato di applicare i criteri metodologici che spettano al genere manualistico: sia il rispetto dell'oggetto disciplinare che il "misto" di chiarezza e di concisione, da un canto, e l'aggiornamento dei dati e di precisione nelle fonti, dall'altro.

Mi auguro che questo volume possa essere utile anche ad altri lettori interessati a queste tematiche storiche che, ancora oggi, si prolungano in diversi dibattiti sociali di grande rilevanza. A questo riguardo basti evocare le tematiche della libertà religiosa, della laicità o del pluralismo. Penso, tra gli altri, a numerosi giuristi o studenti di giurisprudenza che, privati della possibilità di ricevere una solida formazione canonica, – purtroppo in tante università detto corso, se non è del tutto inesistente, in realtà è drasticamente ridotto – oppure sono costretti ad accontentarsi di frammentari e superficiali riferimenti al diritto canonico in qualche corso di diritto pubblico. Forse loro aspirano legittimamente ad ascoltare anche un'altra campana.

La *struttura* del manuale comprende quindici capitoli distribuiti in due parti. La *prima parte* corrisponde alla storia delle dottrine sulle relazioni tra Chiesa e comunità politica. Verrà messa a fuoco la progressiva emersione di alcuni principi che presiedono a dette relazioni in virtù di un'esperienza bimillenaria. A riprova di ciò verrà esaminata la loro applicazione dall'impero romano fino ad oggi: a seconda del periodo esaminato, il risultato sarà più o meno bilanciato o squilibrato, a favore della Chiesa o a favore dello "Stato". I preziosi contributi magisteriali dei Papi e, innanzitutto, del concilio Vaticano II saranno studiati con una particolare attenzione.

La *seconda parte*, invece, approfondisce gli argomenti giuridici attuali che presentano una maggiore tecnicità. Inizia con una sintesi dei principi giuridici circa i rapporti tra Chiesa e comunità politica. In seguito la libertà di religione istituzionale viene messa al vaglio della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Inoltre è presentato un riassunto dei diversi sistemi esistenti di relazioni Stato e chiese e, a seguire, un'iniziazione allo strumento concordatario, mettendo in risalto il crescente ruolo svolto dalle conferenze episcopali nelle relazioni mantenute con le autorità politiche a livello nazionale o regionale, inclusa la loro funzione anche in merito alla conclusione di accordi. Poi ci si

occupa della Santa Sede: la sua personalità giuridica di diritto internazionale, la sua presenza attiva nelle organizzazioni internazionali e la sua rappresentanza diplomatica nel mondo intero. . . Infine, la Città del Vaticano completa il percorso di questo manuale, in quanto particolare Stato-funzione al servizio dell'indipendenza e della visibilità della Sede Apostolica.

Colgo l'occasione per ringraziare la dott.ssa Roberta Caruso per la sua attenta correzione italiana del testo, nonché il prof. Martín de Agar ed altri colleghi della Facoltà di diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce ed altri amici per i loro preziosi suggerimenti.

SELEZIONE BIBLIOGRAFICA

La bibliografia più specifica relativa alla disciplina preconciliare dello *Ius publicum ecclesiasticum* si vedrà più avanti, nel capitolo corrispondente. Qui basti rimandare a due libri di M. NACCI, *Origini, sviluppi e caratteri del jus publicum ecclesiasticum*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2010; ID., *Chiesa e Stato dalla potestà contesa alla sana cooperatio. Un profilo storico-giuridico*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2015.

Per spiegare la transizione svolta e come lavoro orientativo e programmatico rimangono interessanti i seguenti studi postconciliari: P. LOMBARDÍA, *Le droit public ecclésiastique selon Vatican II*, in "Apollinaris" 40 (1967) 59-112; L. MUSSELLI, *Chiesa cattolica e comunità politica*, Cedam, Padova 1975; L. SPINELLI – G. DALLA TORRE, *Il diritto pubblico dopo il Concilio Vaticano II. Lezioni di diritto canonico*, 2ª ed., Giuffrè, Milano 1985; C. SOLER, *Iglesia y Estado. La incidencia del Concilio Vaticano II sobre el Derecho público externo*, Eunsa, Pamplona 1993, p. 21-49.

Per quanto riguarda la disciplina rinnovata, si consulti in particolare C. CORRAL SALVADOR, *La relación entre la Iglesia y la comunidad política*, Bac, Madrid 2003 (si tratta del primo trattato della disciplina rinnovata); V. PRIETO, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e società civile*, Edusc, Roma 2003; ID. *relaciones Iglesia-Estado. La perspectiva del Derecho Canónico*, Universidad pontificia de Salamanca, Salamanca 2005 (per l'aspetto metodologico, si veda la versione originaria italiana, alla quale ci siamo specialmente ispirati, in particolare p. 11-15); G. DALLA TORRE, *La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e comunità politica*, AVE, Roma, 2ª ed., 2002; ID., *La Chiesa e gli Stati. Percorsi giuridici del Novecento*, Studium, Roma 2017; A.D. BUSO, *La Iglesia y la Comunidad*

INTRODUZIONE

Política, Educa, Buenos Aires 2000; C.J. ERRÁZURIZ M., Sull'impostazione ecclesiale dei rapporti giuridici tra la Chiesa come istituzione e la comunità politica, in "Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado" 20 (2004) spec. 76-83; ID., Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa, vol. 2, Giuffrè, Milano 2017, pp. 683-722.